ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1941 del 21/06/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione AUA per la Ditta MARTELLI F.LLI S.P.A., insediamento in loc. Cascinapiano di Langhirano (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1971 del 20/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1°gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;

- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"";
- la classificazione acustica del Comune di Langhirano;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Langhirano con nota prot. n. 20205 del 15.12.2015 (acquisita dalla Provincia di Parma al prot. prov.le n. 78108 del 16.12.2015), presentata dalla società MARTELLI F.LLI S.P.A., nella persona del Sig. Elio Martelli in

qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Dosolo (MN), in via Fratelli Martelli n. 2/4 – C.A.P. 46030, e stabilimento ubicato in comune di Langhirano, in via 7 Fratelli Cervi n. 10 in loc. Cascinapiano – C.A.P. 43013, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Langhirano con provvedimento n. 75 Reg. Scar. Prod. prot. n. 20697/2206 del 14.02.2012;
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha presentato domanda di aggiornamento dell'autorizzazione per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera. La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con D.D. n. 4803 del 28.12.2009;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha presentato il documento "Valutazione di Impatto Acustico..." firmato da un tecnico abilitato in acustica ambientale;

– che l'istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO ALTRESI':

– la documentazione integrativa volontaria pervenuta dalla Ditta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 6324 del 14.04.2016, acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2016/5443 del 15.04.2016;

– che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come *"area di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A"* (Tavv. 6 e 6/E – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti

fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come *"Zona di protezione settore C"* (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);

- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "Lavorazione e stagionatura prosciutti", come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;

VISTI i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere di Arpae – SAC di Parma con note prot. n. PGPR/2016/3920 del 21.03.2016 e n. PGPR/2016/3921 del 21.03.2016:

- relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae – Sezione Provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2016/6168 del 26.04.2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- parere favorevole con prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura espresso da Ireti S.p.A. con nota prot. n. RT007526-2016-P del 05.05.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/7412 del 13.05.2016), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dall'Ufficio Unico Gestione del Territorio dei Comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni con nota prot. n. 9452 del 01.06.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/8555 del 01.06.2016), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

CONSIDERATO che:

<u>per le emissioni in atmosfera:</u>

1. la Ditta risulta autorizzata con determinazione dirigenziale n. 4803 del 28/12/2009;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;

3. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "Lavorazione e stagionatura prosciutti" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
4. è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
6. la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
7. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settorali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta MARTELLI F.LLI S.P.A., nella persona del Sig. Elio Martelli in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Dosolo (MN), in via Fratelli Martelli n. 2/4 – C.A.P. 46030, e stabilimento ubicato in comune di Langhirano, in via 7 Fratelli Cervi n. 10 in loc. Cascinapiano – C.A.P. 43013, relativo

all'esercizio dell'attività di "Lavorazione e stagionatura prosciutti", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in pubblica fognatura, *di specifica competenza comunale*, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Ireti S.p.A. prot. n. RT007526-2016-P del 05.05.2016 (Allegato 2) e nel parere dell'Ufficio Unico Gestione del Territorio dei Comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni prot. n. 9452 del 01.06.2016 (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**:

EMISSIONE N. 02 - Caldaia a gas metano (Potenza termica nominale 315 KW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO_2).....350 mg/Nm^3

Ossido di Carbonio.....100 mg/Nm^3

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 01 "Impianto lavaggio prosciutti";

EMISSIONE N. 03 "Impianto lavaggio attrezzature"

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti originanti l'emissione N. 02, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza in punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie

all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materie di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i.; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali normali (UNI EN - UNI - UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. l'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda;
2. lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti;
3. il tipo di attività svolta;
4. la data, l'ora di inizio e fine del prelievo;
5. l'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura;
6. descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme di apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti;
7. la composizione del fluido emesso (O_2%, CO_2%, CO%, H_2O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata;
8. i risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate;
9. i metodi di campionamento ed analisi utilizzati;

10. le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalla norma vigente in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
11. firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata o a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Di seguito, il resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione Sociale:	MARTELLI F.LLI S.P.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	00142040203
Sede legale:	Dosolo (MN), in via Fratelli Martelli n. 2/4 – C.A.P. 46030
Gestore	Elio Martelli

Sede locale impianti:	Via Fratelli Cervi, 10 Langhirano (PR) CAP 43013
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	Lavorazione e stagionatura prosciutti
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Indicatore 2	Combustibile utilizzato [Sm^3/a o kg/a]
Giorni/anno attività:	260
Ore/giorno attività:	8
Altezza media sbocco emissione:	18 m
Temperatura media emissioni:	433 [K]

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR720166168 del 26.04.2016 (Allegato 1) e nel parere dell'Ufficio Unico Gestione del Territorio dei Comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni prot. n. 9452 del 01.06.2016 (Allegato 3) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Langhirano, si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Langhirano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione Provinciale di Parma, Comune di Langhirano ed Ireti S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 9996/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazione e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

PGR/2016/6168 del 26/04/2016

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

(Invio posta interna)

Arpae
SAC
Struttura Autorizzazione e Concessioni

OGGETTO: Rif Pratica SUAP N. 477/2015/UME/SU del 15/12/2016 - D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) MARTELLI F.LLI SPA, insediamento sito in via 7 Fratelli Cervi n. 10, loc. Cascinapiano, Comune di Langhirano. Relazione tecnica.

Fa seguito alla trasmissione documentale pervenuta c/o lo Scrivente Servizio in data 25/03/2016,m relativa alla domanda presentata per l'istanza AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla ditta in oggetto, in relazione alle matrici ambientali coinvolte, si forniscono le seguenti informazioni.

La Ditta svolge attività di lavorazione e stagionatura prosciutti.

La quantità di materia prima annua lavorata alla massima capacità di produzione è dichiarata paria a 1.200 t.

Matrice acque di scarico:

L'istanza pervenuta è tesa alla richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, recapitanti in Pubblica Fognatura comunale depurata,

la Ditta è autorizzata con atto N. 75 Reg. Scar.Prod. Prot. n. 20697/2206 del 14/02/2012 rilasciato dal Comune di Langhirano,

la Ditta dichiara che nulla è mutato rispetto quanto autorizzato.

MARTELLI F.LLI SPA, dichiara inoltre che le acque meteoriche generate dal dilavamento di coperture ed aree cortilive non sono suscettibili da inquinamento, quindi escluse dall'ambito di applicazione della DGR n. 1860/2006, pertanto non necessitino di alcuna autorizzazione allo scarico.

Per quanto riguarda la matrice scarichi idrici nulla è dovuto.

Matrice rumore:

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Il D.P.C.M 05/12/97;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Langhirano (PR);

preso atto delle misure di collaudo eseguite nonché delle valutazioni argomentate dal Tecnico Abilitato in Acustica Ambientale ("Relazione 07/12/2015"), dr.ssa Ilaria Tonella, attestanti la piena

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

compatibilità delle attività complessivamente svolte dalla ditta in oggetto con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge, si esprime parere favorevole al rilascio delle previste autorizzazioni.

Rimanendo a disposizioni per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

I tecnici intervenuti:

Matrice acqua e tecnico referente: Adele Villa
Matrice acustica: Michele Ventura

Il responsabile del Distretto di Parma

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Rif. Sinadoc SAC 9996/2016
Rif. Sinadoc ST 12995/2016

ALLEGATO 2

ARPAE - SEZIONE DI PARMA
PGPR/2016/ 0007412 del 13/05/2016 11
Mittente : IRETI SPA
Assegnatario: PAOLO MAROLI

IRETI

Parma 05 MAG. 2016

Spett.le SUAP
Comune di Langhirano
Piazza Ferrari, 5
43013 LANGHIRANO

Protocollo RT007526-2016-P

Spett.le Comune di
LANGHIRANO
Piazza Ferrari, 5
43013 LANGHIRANO

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT013267-2016 del 24/03/2016
Vs. rif.: Pratica Suap 477/2015

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
Viale Bottego, 9
43121 Parma

Oggetto: Parere di conformità ditta Martelli F.lli Spa – LANGHIRANO.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

IRETI S.p.A.
Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 **Torino**
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 **Parma**
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
T 0522 2971 - F 0522 286246

IRETI

Protocollo

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT013267-2016 del 24/03/2016
Vs. rif.: Pratica Suap 477/2015

Oggetto: **PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO**
Martelli F.lli Spa

PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Martelli F.lli Spa con sede legale in Dosolo - Via F.lli Martelli n.2/4, relativamente all' insediamento sito in LANGHIRANO – Parma – Cascinapiano-Via 7 Fratelli Cervi n.10;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- l'Accordo di programma per il Distretto del prosciutto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 08/02/2010;
- lo schema di deroga firmato e sottoscritto dai rappresentanti del Comitato di attuazione dell'Accordo del 28/02/2011 pervenuto dalla Regione Emilia Romagna;
- la Deliberazione n. 3 del 21/03/2011 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- la Deliberazione n. 15 del 06/09/2012 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Nuovi limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;

- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di LANGHIRANO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVORAZIONE E STAGIONATURA PROSCIUTTI; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Salumifici - Produzione Salumi Crudi**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici e di lavaggio locali e attrezzature classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione**.

2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.

3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.

6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.

7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**

8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere manutenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

10) I limiti massimi ammessi per gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti di Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori :

Parametro	*Valore*	*Unità di misura*
Solidi Sospesi Totali	**2000**	**mg/l**
BOD_5	**1500**	**mg/l**
COD	**3000**	**mg/l**
Cloruri	**3500**	**mg/l**
Grassi e oli animali/vegetali	**500**	**mg/l**
Fosforo totale	**60**	**mg/l**

11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.
Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

IRETI S.p.A.
Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia -Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
T 010 558115 · F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 **Torino**
T 011 5549111 · F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
T 019 840171 · F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 **Parma**
T 0521 2481 · F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
T 0523 5491 · F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
T 0522 2971 · F 0522 286246

ALLEGATO 3

PGPR/2016/8555 del 01/06/2016

UFFICIO UNICO GESTIONE DEL TERRITORIO
DEI COMUNI DI LANGHIRANO E LESIGNANO DE' BAGNI

Comune di Langhirano (PR)
Piazza G. Ferrari, 1
43013 Langhirano
Cod. Fisc.e Part.IVA 00183800341
Tel. 0521 351111 fax 0521 858240

Comune di Lesignano de'Bagni (PR)
Piazza G. Marconi, 1
43037 Lesignano de'Bagni
Cod. Fisc.e Part.IVA 00167930346
Tel. 0521 850211 fax 0521 850845

PEC n. 9452 del 01/06/2016

Langhirano, lì 31/05/2016

Spett. ARPAE - SAC
P.le della Pace, 1
PARMA
aoopr@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Spett.le ARPAE
Sez. Prov.le di Parma
Via Bottego, 9
PARMA
aoopr@cert.arpa.emr.it

" " " Spett.le IRETI SPA
Gestione tecnica scarichi industriali
Sede di PARMA
Str. Margherita, 6/A
43123 - PARMA
ireti@pec.ireti.it

" " " Allo S.U.A.P.
Comune di Langhirano
LANGHIRANO

Rif. SUAP : 477/2015/Cme/SU del 15/12/2015
Oggetto: D.P.R. n°59/2013 – Istanza di Autorizzazio ne Unica Ambientale (A.U.A.)
Parere di conformità per matrici: "*scarico di acque reflue*", "*impatto acustico*" e "emissioni in atmosfera".
Ditta "MARTELLI F.LLI S.P.A. " in Langhirano – Via 7 F.lli Cervi, 10

I RESPONSABILI DI SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO E USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta di pareri per l'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta dal SUAP di Langhirano in data 23/03/2016, prot. n°4915 (ARPAE – SAC del 21/03/2016 prot. n. 1764/2016), relativa alla Ditta "MARTELLI F.LLI S.P.A." in Langhirano – Via 7 F.lli Cervi, 10, legalmente rappresentata dal Sig. Martelli Elio;

SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto "accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque_reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato";

PRESO ATTO:
- che i reflui provenienti dall'insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Langhirano, posto in località Cascinapiano;
- che l'insediamento svolge attività di lavorazione e stagionatura prosciutti e che lo scarico è costituito da servizi igienici e lavaggio prosciutti, locali e attrezzature, classificato come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell'art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale "scarichi acque reflue di cui al capo II^ del titolo IV^ della sezione II^ della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006":
per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA alla Ditta "MARTELLI F.LLI S.P.A.", legalmente rappresentata dal Sig. Martelli Elio, derivanti dall'insediamento posto in Langhirano – Via 7 F.lli Cervi, 10, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere IRETI Spa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato del 05/05/2016 Protocollo RT007526-2016-P, pervenuto in data 25/05/2016 prot. n. 9047;

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente contenute nel parere espresso da ARPAE Sezione Prov.le di Parma.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. Giampiero BACCHIERI CORTESI)
documento firmato digitalmente

EMISSIONE IN ATMOSFERA:

VISTI:
- il D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta "Tutela dell'aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera";
- la Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"

per quanto di competenza si

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sotto l'aspetto della compatibilità urbanistica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
(ENILI Arch. Benedetta)
documento firmato digitalmente

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.